



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la Legge Regionale 16 dicembre 2005 n. 36 e s.m.i.;

Visto il Regolamento recante "Criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata" approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 30 dell'8/8/2009 e s.m.i.;

Rende noto

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel Comune di Sassofeltrio.

1. CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA - Requisiti di accesso - (Artt. 3, 4, 8, Regolamento)

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ubicato nel territorio del Comune di Sassofeltrio, coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- A. essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale, che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi della vigente normativa in materia di immigrazione, debitamente documentata, sia all'atto della presentazione della domanda che all'atto di eventuale assegnazione dell'alloggio;*
- A.bis avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune al fine di assegnare gli alloggi residui, riduce il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;*
- B. avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Sassofeltrio per l'assegnazione, estendendo la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della Regione;*
- C. non essere titolari di quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unita collabente ai fini del pagamento delle imposte sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta Regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'art. 20 quinquies;*

Ai fini del requisito di accesso riferito alla titolarità di diritti reali e all'abitazione adeguata si rinvia alla "Legenda normativa" trascritta in calce al Modello di domanda precisato al successivo punto 2 (Vedi rispettivamente ed in particolare art. 8, c. 3°, art. 19, c. 3° nonché art. 4, cc. 1° e 2°, del Regolamento Comunale;

- D. avere un reddito del nucleo familiare, calcolato ai sensi della normativa vigente in materia di ISEE, non superiore ad euro **11.768,00** di valore ISEE; tale limite è aumentato del 20% per le famiglie mono personali e pertanto in tal caso, il valore ISEE non deve essere superiore ad euro **14.121,60**. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del presente Avviso. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela;*
- E. non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.*

Tutti i requisiti sopraddetti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere C) ed E), anche da tutti i componenti del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione oltre che, ai sensi di legge, successivamente, nel corso della locazione (art. 8, c. 4°, Regolamento).

Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 D.L. n. 47/2014, aggiunto dalla legge di conversione n. 80/2014, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alla procedura di cui al presente avviso per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

1.1 - Qualora uno o più componenti del nucleo familiare intendano costituire un nucleo autonomo rispetto al proprio originario, fermo restando l'esclusione del coniuge non legalmente separato, il valore I.S.E.E. da assumere a riferimento ai fini dell'accesso è quello del nucleo familiare di origine fermo restando eventuali diverse disposizioni della Regione. In tale fattispecie i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente al requisito di cui alla lettera C), anche da tutti i componenti del nucleo familiare di origine, inclusi i componenti del nuovo nucleo a prescindere dal numero di domande presentate per l'assegnazione dell'alloggio;

L'adeguatezza dell'alloggio occupato di cui un componente abbia la titolarità della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, viene valutata dalla Commissione con riferimento alla composizione del nucleo familiare originario, inclusi i componenti del nucleo di nuova formazione;

L'adeguatezza di altro ulteriore alloggio a quello di abitazione di cui un componente abbia la titolarità della proprietà, viene valutata dalla Commissione con riferimento alla composizione del nucleo familiare originario di quello di nuova formazione nonché del nucleo costituito di fatto, dai restanti componenti.

Detti requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e comunque non oltre la data di scadenza dell'avviso e devono permanere al momento dell'assegnazione (Art. 8, c. 5°, Regolamento).

Nei casi di cui al presente punto 1.1, non sono ammissibili più di due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario. Nella eventualità che siano presentate oltre due domande, il Servizio competente assegna un termine non inferiore a 10 giorni agli interessati per esprimersi concordemente su quali istanze debbano essere considerate valide dalla apposita

Commissione; in caso di mancata opzione tutte le domande presentate saranno rigettate (Art. 8, c. 6°, Regolamento).

2. COME SI PRESENTA LA DOMANDA – DOVE RITIRARE LA MODULISTICA - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La domanda redatta in bollo, dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la verifica di ammissibilità e per la regolare formulazione della graduatoria e pertanto dovrà essere redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune di Sassofeltrio, scaricabile dal sito Internet al seguente indirizzo: www.comune.sassofeltrio.pu.it alla voce "bandi", o reperibile gratuitamente presso l'ufficio anagrafe, tel. 0541/974130 int. 1;

La domanda, articolata in particolare in 2 Sezioni "Sezione I - Requisiti di ammissibilità", "Sezione II – Dichiarazioni per l'attribuzione di punteggio" (a sua volta distinta in Paragrafo A-Condizioni Soggettive e Paragrafo B-Condizioni Oggettive), reca le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa e pertanto oltre ad essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile, deve:

- a. essere debitamente sottoscritta dal dichiarante, sotto la propria personale responsabilità;
- b. recare in allegato una fotocopia di documento di identità del dichiarante o, in alternativa, recare l'autentica di firma.

Qualora il documento di identità allegato alla domanda sia scaduto, dovrà recare la dichiarazione debitamente sottoscritta dall'intestatario, che tutti i dati in esso contenuti sono ancora validi.

Ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa, alla domanda devono essere allegati, esclusivamente ed obbligatoriamente, i documenti indicati alle singole Voci delle diverse Sezioni del modello predisposto dal Comune, qualora ne ricorrano gli specifici presupposti, in quanto trattasi di documentazione non direttamente reperibile da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Le dichiarazioni rese ed i documenti presentati saranno oggetto di controllo in qualsiasi fase del procedimento anche successivo alla formulazione della graduatoria definitiva, inoltre il Comune accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare, prima dell'assegnazione.

3. TERMINE PERENTORIO ENTRO CUI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune che ne rilascia l'attestazione di ricevuta recante l'indicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'at. 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., ovvero spedita con Raccomandata A.R., entro e non oltre il 16 ottobre 2020, **a pena d'esclusione**.

Per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo comunale ovvero, nel caso che la domanda venga spedita con raccomandata A.R., il timbro postale di spedizione.

4. PROCEDIMENTO (Art. 17 Regolamento)

4.1. Istruttoria delle domande: L'istruttoria delle domande è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione. L'Ufficio comunale competente verificata la regolarità e completezza delle domande pervenute richiede agli interessati eventuali chiarimenti e/o l'integrazione di documentazione procedendo altresì, agli accertamenti d'ufficio in merito alle dichiarazioni sostitutive rilevando le anomalie/irregolarità riscontrate. L'Ufficio comunale entro i termini stabiliti dal Regolamento, trasmette tutta la documentazione e le risultanze dell'istruttoria svolta nelle modalità precisate, alla Commissione istituita ai sensi dell'art. 16 del Regolamento.

La Commissione entro centoventi giorni dal ricevimento delle domande conclude la fase istruttoria e nel richiedere agli interessati qualora necessario, ulteriori chiarimenti e/o documentazione indica se la mancata integrazione comporti l'esclusione dalla graduatoria provvisoria e quindi da quella definitiva ovvero se implichi la mancata attribuzione di punteggio.

4.2 Formazione graduatoria provvisoria - Presentazione osservazioni: *Entro quarantacinque giorni dalla conclusione della fase istruttoria, la Commissione procede alla formazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse e dell'elenco provvisorio delle esclusioni che verranno resi noti limitatamente, al nome e cognome e, nel primo caso, anche del punteggio complessivo attribuito, mediante pubblicazione, all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Sassofeltrio, per 15 giorni. Contestualmente e comunque non oltre la scadenza del termine stabilito per la pubblicità, la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, della legge 7 agosto 1990 n. 241, assegna quindici giorni a decorrere dal ricevimento di comunicazione scritta, per presentare eventuale documentazione integrativa valida ai fini del punteggio, ovvero osservazioni, memorie, integrazioni e documentazioni, prima della esclusione definitiva.*

4.3 Graduatoria definitiva – Termine di validità: *Esaminate le memorie, osservazioni, controdeduzioni, documentazione, acquisite, la Commissione, entro novanta giorni dal termine ultimo di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed elenco esclusi, formula la graduatoria definitiva e conclude il procedimento dandone notizia ai richiedenti; in caso di esclusione la comunicazione contiene le indicazioni relative all'Autorità cui fare ricorso ed i relativi termini.*

La graduatoria definitiva e l'elenco definitivo degli esclusi vengono approvati, con modalità che rispettino la riservatezza delle persone, con distinte Determinazioni del Responsabile del Settore Amministrativo o suo delegato e vengono pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune per quindici giorni; contestualmente la graduatoria definitiva viene trasmessa all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche (E.R.A.P. Marche).

La graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Sassofeltrio, ha validità biennale a decorrere dalla data di approvazione; scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

5. PUNTEGGI

La Commissione procede alla formulazione delle graduatorie provvisoria e definitiva delle domande, attribuendo esclusivamente i punteggi di cui alle Tabelle A) e B) allegate al Regolamento, in relazione rispettivamente, alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dall'aspirante, secondo le modalità, termini e priorità previsti dal Regolamento stesso (in particolare artt. 18, 19 e 20) e così come indicato nel Modello di domanda. I requisiti soggettivi e le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda e comunque non oltre la data di scadenza del presente Avviso (Art. 18, c. 1°).

In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio, l'ufficio comunale competente richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare (Art. 18, c. 5°).

6. PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Prima dell'eventuale assegnazione dell'alloggio, l'ufficio comunale competente accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare, dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

Le modalità e i termini per l'assegnazione, inclusi i comportamenti dell'aspirante intesi quali rinuncia, la perdita del diritto all'assegnazione nonché i casi di decadenza dalla permanenza in graduatoria sono disciplinati dal Capo III "Procedimento di assegnazione" del Regolamento comunale (artt. da 21 a 23) e dalla vigente disciplina regionale.

7. CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Marche volti a perseguire la copertura dei costi di amministrazione, è calcolato ed aggiornato annualmente dall'Ente gestore E.R.A.P. Marche presidio di Pesaro e Urbino secondo quanto previsto dall'art. 20 quaterdecies e seguenti della L.R. n. 36/2005 e s.m.i.

8. RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Avviso, valgono le vigenti disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella L.R. n. 36/2005 e s.m.i. e nel Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 30 del 8.8.2009 e s.m.i.

Sassofeltrio, 1 settembre 2020

*Il Responsabile
del Settore Amministrativo
Ciucci dott. Bruno*

Informativa per il trattamento di dati personali (a norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018)

La titolarità di questi trattamenti è dell'Amministrazione. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018.

*Questa amministrazione ha nominato **Responsabile della Protezione dei Dati Personali**, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:*

- *Contatti: Grafiche E.Gaspari –privacy@gaspari.it - privacy@pec.egaspari.net*

*I dati sono trattati in **modalità cartacea**, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o **Informatica**, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l'accesso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento.*

*La **raccolta** di questi dati personali è per questa Amministrazione **obbligatoria**, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell'art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell'interessato determina l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del dato.*

*I dati raccolti **non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi**, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell'obbligatorio scambio di dati tra PA, l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.*

Rispetto alla eventuale raccolta e all'archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come "sensibili") o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento.

A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all'identificazione dei cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell'utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Comunicazione avvio procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8

Amministrazione competente	Comune di Sassofeltrio, Piazza Municipio, 3 – 61013 Sassofeltrio
Oggetto del procedimento	Assegnazione e gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (L.R. n. 36/2005 e s.m.i., Regolamento Comunale approvato dal C.C. con atto n. 30/2009 e s.m.i.);
Responsabile del procedimento	Ciucci dott. Bruno
Inizio e termine del procedimento	L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo, della domanda; dalla stessa data, i termini di conclusione del procedimento coincidono con l'approvazione della graduatoria definitiva emanata a seguito del presente Avviso pubblico
Inerzia dell'Amministrazione	Decorso i termini sopraindicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini di conclusione del procedimento
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti	Ufficio anagrafe – Piazza Municipio, 3 Sassofeltrio, (tel. 0541/974130 int. 1) nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal Comune.